



Regione Lombardia

DECRETO N. 9068

Del 02/07/2021

Identificativo Atto n. 4009

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO VENATORIO DEL CINGHIALE IN CACCIA DI SELEZIONE NEI COMPRESORI ALPINI DI CACCIA: CA4 BASSA VALLE CAMONICA (BS) - CA6 VALLE TROMPIA (BS) E CA8 ALTO GARDA (BS) - STAGIONE VENATORIA 2021/2022 – L.R. N. 26 DEL 16.08.1993.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA - BRESCIA

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la L.R. 8 luglio 2015 - n. 19 *"Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";*
- la L.R. 25 marzo 2016 n. 7 *"Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. n. 32/2015";*
- la D.G.R. 30 marzo 2016 n. 4998 *"Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. n. 19/2015 e della L.R. n. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934",* che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;

Viste:

- la legge 11.2.1992 n. 157 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";*
- la legge regionale 16.08.1993 n. 26, *"Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";*
- la legge regionale 2.08.2004 n. 17, *"Calendario venatorio regionale"* che all'articolo 3 comma 6 prevede la possibilità di autorizzare la caccia di selezione al cinghiale, sentito l'INFS (ora ISPRA) dal 1° giugno al 31 gennaio;
- la legge regionale 17.7.2017 n. 19 *"Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti"* in cui, tra l'altro, è prevista la possibilità di gestire il cinghiale tramite il prelievo venatorio di selezione sia nelle aree idonee che in quelle non idonee alla presenza della specie;
- DGR n. XI/1019 del 17/12/2018 *"Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della regione Lombardia - attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 19/2017 gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti"*
- DGR n. XI/273 del 28/06/2018 *"Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale"*



Regione Lombardia

regionale in aree idonee e aree non idonee alla permanenza del cinghiale e unità di gestione della specie-attuazione dell'art. 2 commi 1 e 4, della legge regionale 19/2017 Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti";

- il regolamento regionale 4.08.2003 n. 16 - capo IV; *Esercizio venatorio in Zona Alpi;*
- il regolamento per la caccia di selezione agli ungulati (*Delibera di Consiglio provinciale di Brescia n. 25 del 19.05.2014;*
- il Piano di Gestione della ZPS IT 2070402 "Alto Garda Bresciano" approvato con Decreto della Direzione Generale Regione Lombardia Sistemi Verdi e Paesaggio n. 5 del 4 gennaio 2011;
- l'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 626 dell'8.03.2016 "*Disposizioni tecniche per l'attuazione dei monitoraggi faunistici e nuove schede di censimento*";
- il decreto della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia n. 11358 del 5.12.2012 "*Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica*";
- la DGR n. XI/1761 del 17/06/2019 avente ad oggetto "*Modifiche ed integrazioni alla DGR n. XI/1019 del 17/12/2018 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia-Attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 19/007 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti"*";

Dato atto che, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i piani di prelievo sono stati definiti sulla base dei dati di abbattimento (in caccia e controllo) della precedente stagione e dei dati sull'entità e la distribuzione degli impatti causati dalla specie (danni all'agricoltura, incidenti stradali, impatti sulla biodiversità), in relazione agli obiettivi gestionali;

Considerato che questa Struttura, ai sensi della DGR n. XI/1019 del 17/12/2018, ha approvato, con appositi decreti, i Progetti Pluriennali di Gestione del Cinghiale (PPGC) dei Comprensori Alpini di Caccia, in particolare:

- in data 19/06/2020 con il n. 7178 il PPGC del CA4 Bassa Valle Camonica;
- in data 12/10/2020 con il n. 11985 il PPGC del CA6 Valle Trompia;
- in data 05/11/2020 con il n. 13357 il PPGC del CA8 Alto Garda;

Viste:

- le richieste di prelievo in selezione del cinghiale, registrate per il CA4 al protocollo n. M1.2021.0077411 del 04/05/2021, per il CA6 al protocollo M1.2021.0117764 del



Regione Lombardia

17/06/2021 e per il CA8 al protocollo n. 0084272 del 12/05/2021, in atti;

- la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano in data 14/06/2021 con determinazione n. 84 pervenuta in data 16/06/2021 prot. M1.2021.0117701 del 17/06/2021 esprime parere favorevole relativo al Piano di prelievo del cinghiale in caccia di selezione per la stagione venatoria 2021-2022, per la parte di propria competenza;

Preso atto che la Struttura di Brescia ha inviato all'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) la documentazione tecnica per l'acquisizione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 27 comma 8 della Legge Regionale n. 26/1993 registrata al protocollo al n. M1.2021.0095983 in data 26/05/2021 per il CA4, al n. M1.2021.0123509 in data 22/06/2021 ed al n. M1.2021.0092699 del 24/05/2021 per il CA8, in atti;

Considerato che ISPRA, esprime, anche rispetto agli orari proposti, parere favorevole, per la realizzazione dei piani presentati ed in particolare suggerisce:

- per il CA4 con nota registrata al protocollo regionale al n. M1.2021.0129075 del 25/06/2021:
 - di riconsiderare la consistenza del prelievo previsto in caccia di selezione come un valore di minima da raggiungere ed eventualmente superare/raddoppiare mantenendo al contempo il rispetto della struttura avallata, pari a n. 45 capi complessivi;
 - di prevedere l'attuazione ed il completamento di un Piano che garantisca, in particolare, il rapido abbattimento delle classi giovanili e delle femmine come suggerito; viste, inoltre, le criticità rappresentate dagli ingenti danni all'agricoltura ed ai rischi per la salute pubblica, dati dalla presenza della specie in ambito urbano e periurbano, concentrando il prelievo nella stagione estivo-autunnale e tardo primaverile, al fine di massimizzare l'efficacia della caccia di selezione;
 - di estendere il prelievo di tutte le classi d'età nell'arco dell'intera stagione venatoria e nei periodi più caldi anche in orari serali o notturni, utilizzando strumenti per coadiuvare la visione, adottando le necessarie precauzioni e verifiche di sicurezza;
- per il CA6 con nota registrata al protocollo regionale al n. M1.2021.0129080 del 25/06/2021:
 - di individuare forme di incentivazione al ricorso a questo tipo di caccia, anche a fronte di un costante aumento degli abbattimenti in braccata, al fine di massimizzarne il prelievo attraverso una tecnica a bassissimo disturbo ambientale, che preveda il prelievo durante i periodi maggiormente delicati per le produzioni agricole (primaverile-estivo);
 - di dare priorità alle classi di giovani ed alle femmine, rispettando la struttura del prelievo prevista, con un numero di capi abbattibili pari a 10;
- per il CA8 con nota registrata al protocollo n. M1.2021.00132781 del 28/06/2021:



Regione Lombardia

- considerato l'incremento dei danni causati all'agricoltura registrati lo scorso anno, di considerare la consistenza del prelievo previsto in caccia di selezione, come un valore di minima da raggiungere ed eventualmente superare, mantenendo il rispetto della struttura avallata;
- per una maggiore efficacia sul contenimento della popolazione nel breve e medio periodo, di garantire il completamento del Piano con il rapido abbattimento delle classi giovanili e delle femmine, concentrando il prelievo nella stagione estivo-autunnale e tardo invernale-primaverile, suggerendo un Piano di prelievo pari a n. 130 capi complessivi;

Considerati pertanto attuabili i Piani di prelievo dei rispettivi Comprensori, alla luce sia delle indicazioni fornite da ISPRA, sia degli obiettivi prefissati nei PPGC di rispettiva competenza;

Dato atto che:

- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma una attività di competenza di Regione prevista dalla normativa e necessaria per l'avvio della stagione venatoria;
- il presente provvedimento è adottato entro la data di inizio della stagione venatoria ed in seguito alla ricezione del parere di ISPRA;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare per la stagione venatoria 2021/2022 la caccia di selezione al Cinghiale nei Comprensori Alpini CA4, CA6 e CA8, secondo quanto contenuto nella documentazione tecnica inviata ad ISPRA, in base al parere da essa trasmesso tenendo conto anche delle esigenze gestionali dei Comprensori;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la D.G.R. n. 4350 del 22/02/2021 "IV Provvedimento organizzativo 2021", con la quale è stato assegnato a Galbiati Enzo l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Brescia;

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di autorizzare per la stagione venatoria 2021/2022 il prelievo venatorio in caccia di selezione al Cinghiale nei Comprensori alpini di Caccia di Brescia: CA4 Bassa Valle Camonica, CA6 Valle Trompia e CA8 Alto Garda, secondo le quantità, i periodi e le modalità di seguito indicate:

QUANTITA' (SUDDIVISIONE IN SESSI E CLASSI D'ETA')



Regione Lombardia

CA	Classe 0 e I (striati e rossi < 12/14 mesi)	Classe II (neri >12/14 mesi) M	Classe II (neri >12/14 mesi) F	TOT
CA4	27 (di cui 11 M e 16 F)	7	11	45
CA6	6 (di cui 2 M e 4 F)	2	2	10
CA8	78 (di cui 31 M e 47 F)	21	31	130

MODALITA'

secondo la disciplina vigente in materia ed in particolare:

- **il prelievo venatorio è consentito dalla data del presente decreto fino al 31 gennaio 2022**, in tutti i Comprensori, e durante la caccia di selezione agli ungulati poligastrici, nello specifico considerate le esigenze dei singoli Comprensori e sentito ISPRA, con la seguente modalità:
 - per il CA4:
 - dalla data del presente decreto al 31 gennaio 2022 per tre giorni su cinque a settimana, a scelta; ad esclusione del periodo di apertura della caccia di selezione agli ungulati in cui i giorni a settimana diminuiscono a due;
 - sino alla mezzanotte, in deroga alla Legge n. 157/92, prevista dall'art. 11 quaterdecies, comma 5 della Legge n. 248/05;
 - per il CA6: dalla data del presente decreto al 31 gennaio 2022;
 - per il CA8:
 - dalla data del presente decreto al 31 gennaio 2022;
 - sino alle ore ventitrè per le sole postazioni georeferenziate, in deroga alla Legge n. 157/92, prevista dall'art. 11 quaterdecies, comma 5 della Legge n. 248/05);
- ai sensi della D.G.R. XI/1019 del 17/12/2018 e s.m.i. sono ammessi al prelievo venatorio solo i cacciatori in possesso di abilitazione al censimento e al prelievo selettivo degli Ungulati (Cacciatore di Ungulati con metodi selettivi), figura c) e cacciatore specializzato nel prelievo venatorio del cinghiale, figura l)" del paragrafo 4.1;
- I prelievi devono essere realizzati senza l'ausilio del cane segugio, solo con fucile ad anima rigata, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
- sia prevista l'apposizione del contrassegno numerato inamovibile attestante l'avvenuto abbattimento, secondo quanto disposto dall'articolo 15 comma 3 del regolamento regionale n. 16/2003, con la possibilità di assegnazione di ulteriori



Regione Lombardia

fascette ad abbattimento avvenuto e registrato;

- qualora il cacciatore intenda costituire siti di alimentazione/foraggiamento ai sensi della DRG XI/1761 del 17/06/2019, dovrà attenersi alle seguenti modalità:
 - utilizzare esclusivamente mais in granella;
 - somministrare un quantitativo massimo giornaliero di granella di mais pari a un chilogrammo per ogni punto di foraggiamento;
 - predisporre non più di un punto di foraggiamento ogni 50 ha di superficie;
 - distribuire il foraggiamento attrattivo, sospendendolo al termine del periodo di prelievo consentito o al raggiungimento del numero previsto di abbattimenti autorizzati;
 - segnalare al Comprensorio e alla Polizia Provinciale i punti dove verranno predisposti tali siti;
 - il cacciatore è tenuto a segnalare, prima dell'inizio della caccia, le località o le zone in cui intende effettuare il prelievo secondo le modalità definite dal Comitato di gestione interessato, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del regolamento provinciale per la caccia di selezione agli ungulati;
 - in caso di abbattimento il cacciatore deve informare il Comitato di gestione e la Polizia provinciale che provvedono all'aggiornamento del piano autorizzato e al controllo del capo, ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del regolamento provinciale per la caccia di selezione agli ungulati;
 - devono essere rispettate le disposizioni particolari di ogni Comprensorio purché in linea con la vigente normativa e il presente decreto ed inviate, prima dell'inizio dei prelievi, alla Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Brescia ed alla Polizia Provinciale;
 - Il cacciatore è tenuto a conferire alla sede di Brescia dell'I.Z.S.L.E.R. (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna) 60 grammi di muscolo (pilastrì del diaframma o massetere) per l'esame di ricerca della *Trichinella* spp e una provetta contenente 10 ml di sangue, per l'esecuzione degli esami sierologici, accompagnando i campioni con apposito modulo;
3. di dare atto che il piano di prelievo si intende chiuso al termine dei periodi concessi o al completamento del prelievo dei capi autorizzati; a tale proposito il Comprensorio interessato rende nota tempestivamente la data di chiusura del Piano comunicandola ai cacciatori interessati, alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca - Brescia ed alla Polizia Provinciale;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori interessati, alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, alla Polizia Provinciale, al Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia ed alla Direzione Generale Agricoltura;



Regione Lombardia

5. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
6. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di pubblicare copia del presente decreto sul sito internet di Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE
ENZO GALBIATI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge